

**FRANCIA*****Conseil constitutionnel*, decisione n. 2023-1053 QPC del 9 giugno 2023, *M. Frédéric L.* [Divieto di filiazione tra il bambino nato grazie alla procreazione medicalmente assistita e il terzo donatore]**

12/06/2023

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *Conseil d'État*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. 349-2 del Codice civile, nella formulazione in vigore dal 2021. Tale disposizione stabilisce che in caso di procreazione medicalmente assistita che richieda l'intervento di un terzo donatore, non si costituisce alcun legame di filiazione tra il bambino e il donatore. Il ricorrente nel giudizio *a quo* lamentava che per il donatore di gameti la disposizione in questione fosse di ostacolo a qualsiasi rapporto di filiazione, anche adottiva, in violazione del diritto a una normale vita familiare, discendente dal decimo comma del preambolo della Costituzione del 1946.

Il *Conseil constitutionnel* ha ricordato che spetta al legislatore ordinario porre le regole relative alla filiazione; per contro, l'organo di giustizia costituzionale si limita a pronunciarsi sulla conformità delle disposizioni legislative ai diritti e alle libertà costituzionalmente garantiti. Ora, il diritto a una normale vita familiare non si traduce, per il terzo donatore, nel diritto al costituirsi di un legame di filiazione col bambino nato grazie alla procreazione medicalmente assistita. Il legislatore, dal canto suo, ha inteso preservare il legame di filiazione tra il bambino, da un lato, e la coppia o la donna che ha fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita, dall'altro.

In secondo luogo, il *Conseil constitutionnel* ha rilevato che a oggi l'art. 349-2 del Codice civile non è stato interpretato dai giudici ordinario e amministrativo nel senso di escludere il costituirsi di un legame di filiazione adottiva col terzo donatore. D'altra parte, non si può ritenere che nel diritto a una normale vita familiare sia ricompreso il diritto al costituirsi di un legame di filiazione col terzo donatore in seguito a procreazione medicalmente assistita.

Ne deriva, in conclusione, che la disposizione impugnata non è in contrasto col diritto a una normale vita familiare.

\*\*\*

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

*Giacomo Delledonne*